

Allegato "A" al rep.n. 39.260/7.250

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

*"HR People - Passion for Human Resources"*

**1. Nome, sede e durata**

1.1. E' costituita l'associazione professionale "HR People - Passion for Human Resources" in sigla "HR", con sede in Bologna.

1.2. L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal Codice Civile, da leggi speciali in materia, dal presente Statuto, nonché da eventuali regolamenti dell'Associazione stessa.

1.3. Su delibera del Consiglio esecutivo l'associazione potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove; spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

1.4. L'Associazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste in questo Statuto o disciplinate a norma di legge.

**2. Oggetto e scopo**

2.1. L'associazione è di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva ed ha lo scopo di contribuire allo sviluppo culturale ed all'aggiornamento professionale di coloro che operano nel settore dello sviluppo e della valorizzazione delle risorse umane e si prefigge di valorizzare, in Italia ed all'estero, la figura del responsabile HR favorendo l'acquisizione, da parte degli associati, delle competenze per svolgere tale ruolo nella dimensione professionale in cui opera. Ulteriore obiettivo di fondamentale importanza sarà quello di diffondere la cultura delle Risorse Umane nelle aziende grazie all'azione di responsabili HR che abbiano competenze eccellenti e certificate.

HR intende operare come associazione professionale ai sensi e per gli effetti della legge 14 gennaio 2013 n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

E' in ogni caso vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi, anche se congiunte o comunque riferite alla suddetta denominazione associativa, in conformità all'art. 2, co. 5 e 6, della Legge.

L'Associazione:

i. lavora per valorizzare il ruolo delle direzioni del personale, favorendone il riconoscimento nelle aziende del ruolo strategico delle HR, di supporto alle direzioni generali nelle decisioni più importanti per lo sviluppo del business.

ii. promuove metodi di misurazione delle competenze acquisite in ambito HR

iii. sostiene e promuove la certificazione delle competenze secondo le norme UNI e norme affini e successive modifiche ed integrazioni;

iv. pratica e promuove lo studio della gestione e sviluppo delle risorse umane e delle materie correlate od accessorie con il fine di operare per trovare la soluzione a problemi e risolvere contrasti connessi all'interpretazione ed all'applicazione delle leggi vigenti;

v. propone nuove soluzioni normative in Italia ed in Europa con l'obiettivo di diffondere standard di competenza uniformi a livello internazionale;

vi. intrattiene rapporti con il mondo accademico e della ricerca e con tutte le associazioni affini alla propria, anche su figure professionali simili.

vii. organizza conferenze ed incontri per agevolare il dibattito, la discussione e la divulgazione dell'informazione in materia, anche in collaborazione con università, scuole di specializzazione, ordini professionali, associazioni di consumatori, di professionisti e di imprese, camere di commercio, istituti di ricerca, organismi istituzionali a livello locale, nazionale ed internazionale ed altri enti ed organismi;



viii. cura la formazione professionale anche in collaborazione con i soggetti di cui ai precedenti punti e promuove corsi e seminari;

ix. sviluppa correlazioni e partecipa a progetti con altri soggetti nazionali, comunitari ed internazionali sulla materia o su materie correlate od analoghe;

x. promuove la pubblicazione di libri, riviste ed articoli sulla materia;

xi. partecipa ai procedimenti di consultazione dei pubblici poteri, italiani ed europei, in materia di diritti delle figure professionali interessate;

xii. favorisce e promuove l'utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dagli ordinamenti giuridici nazionali e comunitari;

xiii. si adopera per lo sviluppo di una cultura della conciliazione;

xiv. attraverso le azioni sopra indicate vuole alimentare l'employability, ovvero migliorare la possibilità di diffusione della professione, in Italia e all'estero, in maniera trasversale su settori e aziende diverse, grazie ai vantaggi che professionisti capaci e con competenze verificate e certificate possono portare nelle organizzazioni;

xv. vuole promuovere la diffusione delle competenze professionali in ambito HR anche attraverso la creazione di un gruppo di professionisti capaci, che abbiano competenze certificate e riconosciute e che possano diffondere ed implementare nel mondo delle imprese, anche attraverso attività di temporary manager, strumenti, metodologie e cultura HR.

2.2. L'Associazione persegue scopi esclusivamente professionali, sociali e culturali ed è indipendente da ogni partito o associazione politica o sindacale.

2.3. L'Associazione non ha scopo di lucro bensì di autoregolamentazione e persegue esclusivamente finalità associative nel campo della gestione delle risorse umane.

2.4. Per la realizzazione dei suoi fini l'Associazione:

a. promuove e realizza la stampa e la diffusione di periodici o di pubblicazioni di qualunque genere e tipo anche audiovisivi, anche tramite supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet;

b. organizza incontri, conferenze, letture, seminari, corsi; partecipa a progetti anche in collaborazione con istituzioni ed organismi, pubblici e privati, a livello locale, nazionale e comunitario;

c. effettua ricerche in materia e ne diffonde i risultati;

d. coopera con le autorità pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali o altre per il raggiungimento degli scopi sociali, anche partecipando in organismi pubblici ove richiesto;

e. offre informazione, consulenza e collaborazione;

f. compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali;

g. promuove strutture di servizio per la realizzazione degli scopi sociali;

h. adotta un codice di condotta professionale per tutti i propri associati.

2.5. L'Associazione può presentare, alle competenti Autorità, eventuale domanda di riconoscimento giuridico secondo le vigenti norme di legge, così come richiedere e/o mantenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni.

2.6. L'Associazione, come previsto all'art. 4, co. 1, secondo periodo della legge 14 gennaio 2013 n. 4, autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della medesima legge.

L'Associazione si impegna a garantire la conoscibilità degli elementi dettagliati all'art. 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

### **3. Associati**

3.1. Possono essere associati, denominati anche "soci", i soggetti, italiani o stranieri, che abbiano raggiunto la maggiore età e abbiano la capacità di agire che soddisfi-

no almeno uno dei seguenti requisiti:

I. dipendenti di aziende che abbiano ruoli in ambito HR

II. docenti universitari

III. svolgimento di attività professionale nell'ambito della gestione delle risorse umane

Sono soci fondatori solamente coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

La qualità di socio comporta l'accettazione tacita e incondizionata delle norme del presente Statuto.

Il numero degli aderenti è illimitato; il rapporto associativo è comunque unico per qualunque figura di associato.

3.2. Le modalità di ammissione sono:

I. l'invito del Consiglio esecutivo;

II. in alternativa a quanto sopra, l'invio di una domanda di ammissione semplice.

3.3. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio esecutivo a maggioranza.

Il Consiglio esecutivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento.

Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta con delibera del Consiglio esecutivo dopo il versamento della quota associativa.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le norme statutarie.

3.4. Gli associati hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi che esse comportano.

Gli associati sono tenuti a sostenere le finalità dell'Associazione, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi nonché a versare le quote associative decise dal Consiglio esecutivo.

3.5. La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- decadenza, in caso di mancato versamento puntuale dei contributi;
- esclusione, nel caso di venir meno dei requisiti di cui al punto 3.1;
- espulsione quando l'attività del socio sia in contrasto con gli scopi dell'associazione o sia ad essi pregiudizievole, oppure quando il socio si sia reso colpevole di un atto lesivo dei principi della professione della morale e dell'onore secondo la decisione del Collegio dei Probiviri disciplinato dall'art. 8.

Le dimissioni (recesso) da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio esecutivo a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti mentre l'espulsione è decisa dal Collegio dei Probiviri.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La perdita della qualità di associato comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

3.6. Gli associati, per essere eletti a ricoprire una carica sociale, non debbono aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi.

Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con le quote sociali o coloro i quali abbiano promosso azioni giudiziari contro l'Associazione.

#### 4. Organi



4.1. Sono organi dell'associazione:

- I. l'Assemblea generale;
- II. il Consiglio esecutivo;
- III. il Presidente;
- IV. il Collegio dei probiviri;
- V. il Comitato scientifico.

4.2. Tutte le cariche associative sono gratuite; è peraltro riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni attinenti alla carica rivestita.

#### **5. Assemblea generale**

5.1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio esecutivo presso la sede sociale o altrove in Italia, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

5.2. L'Assemblea delibera con riguardo:

- a) alla relazione annuale del Consiglio esecutivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) al bilancio (rendiconto) annuale;
- c) alla nomina dei membri del Consiglio esecutivo;
- d) alla nomina di ogni altro Organo dell'Associazione;
- e) ad ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio esecutivo;
- f) sui regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- g) sull'eventuale destinazione di residui di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali maturati durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
- h) allo scioglimento, alla liquidazione dell'associazione e alla devoluzione del suo patrimonio.

5.3. L'assemblea può essere convocata, a scelta del Consiglio esecutivo, o per lettera raccomandata, o con altro mezzo di informazione scritto che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro dei soci aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio esecutivo.

L'assemblea viene convocata, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio esecutivo lo ritenga opportuno, ovvero nei casi richiesti dalla legge, ovvero, ancora, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.

5.4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima e comunque non oltre quindici giorni, a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei soci intervenuti, fatta eccezione per le delibere aventi per oggetto le materie previste ai superiori punti d), e), g) del presente articolo, per le quali è necessaria la presenza di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci.

5.5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, alla quale sono comunque demandate le modifiche dello statuto, le azioni di responsabilità contro gli amministratori, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Sia l'assemblea ordinaria che la straordinaria si intendono inoltre regolarmente costituite, anche in mancanza di convocazione, quando siano presenti tutti i soci e tutti i membri del Consiglio esecutivo.

5.6. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di 10 (dieci) deleghe. I membri del Consiglio esecutivo non possono ricevere deleghe

5.7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio esecutivo o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano; in loro mancanza l'assemblea nomina un socio a presiedere la stessa.

L'assemblea provvede alla nomina del segretario dell'assemblea che redigerà il verbale della riunione assembleare che verrà sottoscritto anche dal Presidente.

Spetta al Presidente constatare la regolarità della costituzione stessa e delle deleghe ed, in genere, del diritto di intervento all'assemblea.

## **6. Il Consiglio esecutivo**

6.1. Il Consiglio esecutivo è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente; i membri del Consiglio esecutivo rimangono in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio esecutivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

6.2. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed eventualmente uno o più Vice-Presidenti ed uno o più Segretari, anche Tesorieri.

6.3. Al Consiglio esecutivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, salvo i poteri che la legge o lo statuto attribuiscono esclusivamente alla competenza dell'assemblea. Il Consiglio esecutivo provvede: a) convocare l'Assemblea dei soci e curarne l'esecuzione delle deliberazioni; b) predisporre il bilancio; c) a stabilire l'ammontare della quota associativa annua; d) deliberare sulle domande di nuove adesioni; e) compilare i regolamenti interni; f) proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati; g) a promuovere le iniziative, in attuazione delle attività e delle finalità dell'associazione, nonché altre iniziative parallele di pari obiettivo.

Il Consiglio esecutivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6.4. Il Consiglio esecutivo è convocato di regola trimestralmente e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta domanda da un quarto dei Consiglieri con specifica indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o telegramma o telefax o con altro mezzo di informazione scritto che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza agli aventi diritto a partecipare e contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio si intende validamente costituito, anche se non convocato, quando siano presenti tutti i suoi membri.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti; le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.



I verbali di ogni adunanza del Consiglio esecutivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

Il Consiglio esecutivo deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea e per la formazione del bilancio previsionale dell'anno successivo.

Il Consiglio esecutivo si riunisce, se non diversamente stabilito nell'avviso di convocazione, presso la sede dell'Associazione.

6.6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio esecutivo, ai quali spetta solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e autorizzate dal Consiglio stesso.

## **7. Il Presidente**

7.1. Il Presidente, nominato dal Consiglio esecutivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Non può essere eletto più di due volte consecutive.

7.2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio esecutivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

7.3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio esecutivo; il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

7.4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio esecutivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

## **8. Collegio dei Probiviri**

8.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri.

8.2. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

8.3. Il Collegio decide sulle violazioni, da parte degli associati, delle norme di comportamento deontologico o per azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'associazione.

8.4. Esso delibera su istanza del Consiglio esecutivo o di almeno dieci soci il proscioglimento ovvero l'adozione di uno dei seguenti procedimenti:

I. censura scritta;

II. sospensione temporanea;

III. espulsione.

8.5. La decisione, adottata dopo aver sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, è depositata presso il Consiglio esecutivo e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni.

8.6. La decisione non è impugnabile.

## **9. Il Comitato scientifico**

9.1. Il Comitato scientifico è composto da tre a sei membri scelti tra i soci che si occupano dello studio della gestione delle risorse umane e che abbiano acquisito particolari meriti anche in ambito accademico.

## **10. Risorse economiche, bilancio e quota associativa**

10.1. I fondi necessari al perseguimento dei fini dell'associazione saranno costituiti da quote sociali, donazioni e lasciti testamentari, contributi di aziende private, enti italiani e stranieri (anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari), finanziamenti erogati da istituti, enti, ordini professionali, proventi derivanti dall'organizzazione di corsi, seminari, convegni, pubblicazioni.



10.2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio esecutivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

L'associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e mobiliari che saranno ritenute utili e necessarie al perseguimento dello scopo sociale potrà altresì acquisire beni immobili.

10.3. E' fatto divieto assoluto, anche in modo indiretto o sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione e qualunque ulteriore disponibilità di cassa verranno impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle a esse direttamente connesse.

10.4. La quota associativa è stabilita dal Consiglio esecutivo e dovrà essere corrisposta all'atto dell'ammissione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.

10.5. I fondi saranno raccolti ed amministrati dal Consiglio esecutivo.

10.6. Il Consiglio esecutivo provvede alla determinazione annuale della eventuale quota aggiuntiva di partecipazione alla conferenza annuale organizzata in occasione dell'Assemblea.

#### 11. Scioglimento, norma di rinvio e Foro competente

11.1. L'Associazione si scioglie per le seguenti cause oltre che per le cause previste dalla legge:

a) deliberazione propria,

b) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi.

Lo scioglimento dell'associazione genera l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuale ad altri enti o associazioni aventi scopi e finalità analoghi e salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.

La designazione dell'ente beneficiario sarà ratificata in sede assembleare e notificata ai soci presenti.

11.2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile per le associazioni non riconosciute e le altre norme di legge in materia tempo per tempo vigenti.

11.3. Per ogni controversia, in via pregiudiziale si farà riferimento alla procedura di mediazione e conciliazione presso ente accreditato dal Ministero della Giustizia.

11.4. Foro competente esclusivo per eventuali controversie è il Tribunale di Bologna.

Sottoscritto alle ore 10,05.

Firmato:

RAFFAELE FERRAGINA

CRISTINA COCCHI

FRANCESCO CASARINI NOTAIO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

E SI RILASCA IN BOLOGNA

20 SET. 2017

IL .....



